



UFFICIO CONCORSI
Decreto rettorale
Classificazione: VII/1
N. allegati: 2

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI, DISCUSSIONE PUBBLICA E PROVA ORALE PER IL RECLUTAMENTO DI UNO (1) RICERCATORE/RICERCATRICE A TEMPO DETERMINATO (JUNIOR) AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A), DELLA LEGGE 240/2010 IN ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 COMPONENTE 2 – M4C2 FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

IL RETTORE

- Vista la legge 9.05.1989, n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena e s.m.i.;
- vista la legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi e il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- visto il D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e s.m.i. recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il D. Lgs. 11.4.2006 n. 198 con il quale è stato emanato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246;
- visto il D. Lgs. del 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- vista la Legge del 5.2.1992 n. 104 e s.m.i. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate e la Legge n. 68 del 12.03.1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- vista la Legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la Legge del 30.12.2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 24;

- visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 25.5.2011, n. 243, Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- visto il D. Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- visto il D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2019, n. 265 prot. n. 183344 del 28.10.2019, che prevede il pagamento, da parte dei candidati, di un contributo finanziario pari a € 10,00 (€ dieci/00) a copertura dei costi connessi all'organizzazione e allo svolgimento del procedimento concorsuale;
- visto il "Regolamento sul trattamento dei dati personali in attuazione al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003" emanato con D.R. n. 56/2022 prot. n. 13/01/2022;
- visto il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- visto l'art. 1 della Legge 25.2.2016 n. 21, con il quale sono stati equiparati, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione, gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 a quelli attribuiti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997;
- visto l'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare il comma 6-decies che, modificando l'art. 24 della Legge n. 240/2010, ha introdotto rilevanti novità riguardanti la disciplina del ricercatore universitario a tempo determinato, e il successivo comma 6 - quinquiesdecies, che consente alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36/2022, in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;
- vista la nota ministeriale MUR n. 9303 dell'8 luglio 2022, di chiarimento di alcuni aspetti regolati dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- visto il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.07.2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- visto il D. P. C. M. 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

- visto il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- visto il Decreto Interministeriale del 07.12.2021 che adotta le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successiva rettifica del 23 novembre 2021;
- considerato che l'art. 1, comma 1, del sopracitato Avviso prevede la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale nei sei grandi ambiti di intervento del PNR 2021 – 2027: 1. Salute, 2. Cultura, creatività e società inclusiva, 3. Sicurezza civile per la società, 4. Digitale, industria e spazio, 5. Clima, energia e mobilità, 6. Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente;
- tenuto conto che i Ricercatori Junior con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di cui all'art. 24, co. 3, lettera a) della L. 240/2010 presentati saranno finanziati dall'Unione europea – NextGenerationEU - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - **Missione 4 Componente 2 - M4C2** secondo le seguenti tipologie:
 - PNRR-M4C2 - Investimento 1.4 - Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies – CN,
 - PNRR-M4C2 - Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"- ECS,
 - PNRR-M4C2 - Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione – IR;
- visti i decreti di concessione del Ministero dell'Università e della Ricerca:
 - D.D. n. 1032 del 17.06.2022 con il quale è stato finanziato il progetto “Agritech National Research Center for Agricultural Technologies” CUP B63C22000640005 a valere sulla missione Missione 4 Componente 2 (M4C2) – investimento 1.4 Centri Nazionali del PNRR,
 - D.D. n. 1034 del 17.06.2022 con il quale è stato finanziato il progetto “NBFC National Biodiversity Future Center” CUP B63C22000650007 a valere sulla missione Missione 4 Componente 2 (M4C2) – investimento 1.4 Centri Nazionali del PNRR;
 - D.D. n. 1035 del 17.06.2022 con il quale è stato finanziato il progetto “mRNA National Center for Gene Therapy and Drugsbased on RNA Technology” CUP B63C22000610006 a valere sulla missione Missione 4 Componente 2 (M4C2) – investimento 1.4 Centri Nazionali del PNRR;
 - D.D. n. 125 del 21.06.2022 con il quale è stato finanziato il progetto “CTA+Cherenkov Telescope Array Plus” CUP C53C22000430006 a valere sulla missione Missione 4 Componente 2 (M4C2) – investimento 3.1. Infrastrutture Ricerca del PNRR;

- D.D. n. 1050 del 23.06.2022 con il quale è stato finanziato il progetto “THE Tuscany Health Ecosystem.” CUP B63C22000680007 a valere sulla missione Missione 4 Componente 2 (M4C2) – investimento 1.5. Ecosistemi Innovazione del PNRR;
- considerato che le procedure per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato junior nell’ambito delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), devono assicurare la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso i potenziali destinatari e saranno caratterizzate da particolare urgenza, in ragione delle tempistiche imposte per l’attuazione dei Piani dalla normativa europea e nazionale e dalla conseguente necessità di assicurare, integralmente o per la maggior parte, le coperture dei costi a carico dei finanziamenti pubblici;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia prot. n. 77050 del 21/04/2023 relativa alla seduta del 21/04/2023 con la quale si richiede di procedere al reclutamento per un posto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della L.240/2010 – *Junior* - per il Settore Scientifico disciplinare CHIM/02 – chimica fisica;
- visto la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2023, prot. n. 95679 del 29/05/2023, che autorizza l’attivazione della procedura per il reclutamento di ricercatori/ricercatrici a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, e precisamente: una posizione per il settore concorsuale 03/A2 – modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico disciplinare CHIM/02 – chimica fisica presso il Dipartimento di biotecnologie, chimica e farmacia;
- tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori e del Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. del 28.07.2011 n.1381;
- visto il D.R. d’urgenza n. 219752 del 27.10.2022, “Misure di semplificazione dei procedimenti concorsuali a valere sulle procedure di reclutamento di RTDA per i progetti approvati in ambito PNRR” che modifica, esclusivamente per le procedure concorsuali attivate a valere sui progetti del PNRR, il Regolamento di Ateneo per ricercatori/ricercatrici a tempo determinato di cui al D.R. rep. n. 1133/2021 prot. n. 104089 del 17/06/2021 e successiva modifica D.R. 1650/2022 prot. n. 169723 del 03/08/2022;

DECRETA

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

1. È bandita la procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale, per il reclutamento di **uno (1)** ricercatrice/ricercatore a tempo determinato *Junior*, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30.12.2010, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per i dipartimenti e i settori concorsuali e/o settori scientifico disciplinari indicati nelle schede allegate (all. A), parte integrante del presente decreto.

Nella scheda sono indicati il dipartimento, il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare, il progetto PNRR di riferimento, l’ambito e gli obiettivi della ricerca, la sede di svolgimento dell’attività,

l'attività didattica specifica prevista, il regime di impegno, la lingua straniera di cui sarà accertata l'adeguata conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da valutare, ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata.

2. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari dei contratti è pari al trattamento previsto dalla normativa vigente.
3. Per quanto concerne i diritti, i doveri e le modalità di svolgimento dell'attività si rinvia al Regolamento per i ricercatori a tempo determinato L. 240/2010 (D.R. 1650/2022).
4. Le ore di didattica frontale previste per anno accademico risultano al massimo 60.
5. Le/i candidate/i destinatari del contratto di cui al successivo art. 7, dovranno produrre quanto richiesto dall'Amministrazione al fine delle verifiche dei titoli e del curriculum dichiarati in sede di domanda, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente. In caso contrario l'Amministrazione provvederà d'ufficio allo scorrimento della graduatoria.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla suddetta procedura di valutazione comparativa le candidate e i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o del diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Le candidate e i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero sono tenuti ad allegare alla domanda copia del riconoscimento accademico (equipollenza) o il riconoscimento finalizzato (equivalenza) del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti del riconoscimento accademico o finalizzato del titolo estero, è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza presentata (copia della PEC) secondo le indicazioni presenti alla pagina web: <https://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/dottorati-di-ricerca/modulistica-e-certificati>.
3. La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.
5. Le candidate e i candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Rettore può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura per difetto dei requisiti.
6. Non sono ammessi alle selezioni:
 - a. i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;

- b. coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - c. coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca e contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso l'Università di Siena o presso altri Atenei italiani, nonché presso gli enti di cui al comma 2 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora chiamato a seguito della presente selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma PICA (<https://pica.cineca.it/unisi>), entro il termine perentorio di quindici (15) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve essere compilata in tutte le sue parti. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.

Entro la scadenza di presentazione il sistema permette il salvataggio in modalità bozza così da consentire alle candidate e ai candidati eventuali modifiche prima della presentazione. Allo scadere del termine utile il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Si raccomanda di accedere alla piattaforma PICA con congruo anticipo per evitare sovraccarichi del sistema che potrebbero non consentire la conclusione in tempo utile della procedura.

Nella pagina "Ricercatori a tempo determinato Junior – PNRR" presente all'indirizzo <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-professori-e-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato> sono disponibili le Linee guida per la compilazione della domanda.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. La ricevuta contiene l'ID domanda che identificherà la candidata / il candidato per tutta la procedura concorsuale.
4. Le candidate e i candidati potranno accedere alla piattaforma PICA utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) accesso tramite identità digitale (SPID di livello 2), selezionando l'Università di Siena tra le federazioni disponibili. In questa eventualità la domanda di ammissione alla procedura selettiva è acquisita automaticamente dal sistema, non è prevista la firma e la copia del documento di identità. Informazioni sul Sistema Pubblico di Identità Digitale sono reperibili all'indirizzo www.spid.gov.it e <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>.
- b) accesso tramite le credenziali rilasciate dalla stessa piattaforma PICA
- c) accesso tramite il proprio account LOGINMIUR.

Per entrambe le modalità b) e c) è necessario perfezionare la domanda di partecipazione apponendo la propria firma elettronica o autografa.

Per informazioni in merito alla firma elettronica si consiglia di consultare la pagina dedicata dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>.

5. La domanda e gli allegati devono essere in formato pdf, per ciascun documento la dimensione massima consentita è di 30 MB. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla compilazione della domanda è possibile contattare il team di CINECA tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unisi>, cliccando su "supporto".
6. Alla domanda devono essere allegati:
 - un **curriculum vitae datato e firmato** contenente l'elenco dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività svolte, specificando eventuali periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali;
 - le **pubblicazioni** che il/la candidato/a intende sottoporre alla valutazione della commissione, nel numero massimo stabilito all'art. 1 del presente bando. Si ricorda che ai sensi del D.M. 243/11, i candidati possono presentare la tesi di dottorato tra le pubblicazioni. A tal proposito si precisa che saranno valutate soltanto le pubblicazioni allegate alla domanda;
 - copia di un **documento di identità** in corso di validità.
7. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa dall'italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
9. Agli atti e documenti redatti in lingua diversa dall'italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
10. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

11. Le candidate e i candidati in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
12. Si evidenzia che per poter concludere la procedura di presentazione della domanda, è necessario effettuare il pagamento della tassa concorsuale di € **10,00** (euro dieci/00), quale contributo - non rimborsabile - a copertura dei costi connessi all'organizzazione e allo svolgimento del procedimento concorsuale. Il versamento deve essere effettuato seguendo le indicazioni della piattaforma PICA in fase di compilazione della domanda (PagoPA). Le candidate e i candidati - entro i termini di scadenza previsti dal bando - possono ritirare la propria domanda e presentarne una nuova. In questa eventualità la piattaforma trasferisce il pagamento alla nuova domanda.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (fermo restando le disposizioni di cui all'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia).

Art. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice (nel seguito denominata "Commissione") è composta, ove possibile, nel rispetto della parità di genere, da tre professori/professoressa, di prima e seconda fascia o di ruolo equivalente nel caso di componenti provenienti da Atenei non nazionali, appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura concorsuale o di settore scientifico disciplinare rientrante nel medesimo macrosettore, designati/e dal Dipartimento.
2. La Commissione è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha chiesto l'attivazione del contratto. Il decreto di nomina è pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le candidate e i candidati, per ricusare i membri della Commissione, possono inviare una PEC (rettore@pec.unisipec.it) indirizzata al Rettore entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina nell'Albo on line d'Ateneo. Sulla ricusazione decide il Rettore. La decisione è tempestivamente comunicata all'interessato.
4. Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di nomina sull'albo on line, il Rettore avvia la procedura di nomina di una nuova Commissione.
5. Ai sensi dell'art. 35/bis del D. Lgs. 165/2001, della commissione non possono far parte coloro che *"... sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale..."*.

6. Dopo la nomina della Commissione, tutte le candidate e i candidati sono tenute/i, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente e persone con le quali abbiano relazioni di affari. La dichiarazione dovrà essere inviata, compilata e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, all'Ufficio Concorsi (concorsi@unisi.it).

Il fac-simile della dichiarazione è reperibile all'indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-professori-e-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato> nella sezione PNRR

7. La Commissione, nella sua prima riunione, dopo aver dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro, procede a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione stabilisce i criteri di massima, le modalità di valutazione e fissa la modalità della discussione/prova orale. Il verbale è pubblicato nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. In seguito la Commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso con i candidati.
9. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Etico della comunità universitaria, i membri delle commissioni di concorso, quand'anche esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sia il coniuge, il/la convivente, propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione allegando motivi di incompatibilità.
10. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, al termine di ogni singola riunione giornaliera, la Commissione redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
11. I lavori della Commissione si svolgono collegialmente, anche in modalità telematica o altre forme di comunicazione a distanza.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI, DISCUSSIONE PUBBLICA E PROVA ORALE

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la eventuale tesi di dottorato, in base ai criteri e parametri individuati con il D.M. n. 243 del 25.05.2011. Qualora sia presente la tesi di dottorato, questa è conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni da presentare (cfr. art.1). La Commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.
2. Qualora il numero delle candidate e dei candidati sia pari o inferiore a sei questi sono tutti ammessi alla discussione. Viceversa, se le domande sono superiori a sei, la Commissione effettua una valutazione preliminare ed ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento delle candidature e comunque in misura non inferiore a sei unità. La discussione/prova orale potrà svolgersi, ove necessario, in modalità telematica.

3. Nel corso della discussione dei titoli e delle pubblicazioni è prevista anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel bando. La Commissione dichiarerà l'idoneità o meno del candidato nella conoscenza della lingua. I candidati di nazionalità diversa da quella italiana dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana relativamente al posto di interesse.
4. La convocazione alla discussione/prova orale sarà resa nota ai/alle candidati/e almeno venti (20) giorni prima del suo svolgimento attraverso la pubblicazione sull'albo on line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti. È possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutte/i le candidate e i candidati ammessi esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi. Eventuali rinvii dovuti a motivi organizzativi saranno pubblicati sull'albo on line d'Ateneo con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Le candidate e i candidati dovranno presentarsi alla discussione/prova orale muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto. Coloro che non risultano presenti nel giorno stabilito, saranno considerati rinunciatari alla selezione, pertanto esclusi dalla selezione, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
6. Nell'eventualità la discussione/prova orale sia prevista in modalità telematica le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.
7. A seguito della discussione la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, secondo criteri predeterminati.

Art. 6 - GRADUATORIA DI IDONEI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Al termine della selezione la Commissione, tenendo conto del punteggio complessivo, redige una graduatoria di idonei valida fino alla presa di servizio della vincitrice/del vincitore o, nel caso di scorrimento della graduatoria, di una/uno delle candidate/dei candidati idonee/i.
2. In caso di parità di punteggio è applicato quanto stabilito in merito ai titoli di preferenza o precedenza previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i..
3. Accertata la regolarità formale della procedura, gli atti sono approvati con provvedimento rettorale contenente la graduatoria ed il nominativo del/la vincitore/vincitrice. Il provvedimento è pubblicato sull'Albo on line dell'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti. I termini per le eventuali impugnative decorrono a partire dal giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.
4. Il provvedimento di cui al precedente punto è trasmesso al Dipartimento interessato. Il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula la proposta di chiamata entro 10 giorni dall'approvazione degli atti, tale termine decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - STIPULA CONTRATTO E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

1. Alla/al candidata/o chiamata/o verrà proposta la stipula di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno di durata triennale di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 3 della Legge n. 240/2010 (ricercatore *junior*) regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. I destinatari del contratto dovranno essere muniti di firma digitale o di firma elettronica avanzata e dovranno produrre, entro 15 giorni, la documentazione di rito per l'assunzione nel pubblico impiego richiesta dall'ufficio competente per l'assunzione, compresa l'eventuale documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza del titolo straniero.
3. Per le ricercatrici e i ricercatori Junior l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore in regime di tempo pieno e a 200 ore in regime di tempo definito.
4. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il regime di impegno scelto dal ricercatore;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di riferimento.
5. L'Università provvede, inoltre, alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.
6. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue per il regime di tempo pieno e a 750 ore per il regime di tempo definito. Le ricercatrici/ i ricercatori assunti nell'ambito del presente bando dovranno produrre quanto necessario ai fini della rendicontazione, nelle tempistiche richieste.
7. Il periodo di prova è della durata di tre mesi.
8. I ricercatori di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 3 della Legge n. 240/2010 (ricercatore *junior*) articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi del progetto/programma stesso. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato e validato dal responsabile della ricerca e/o dal Responsabile del Dipartimento;
9. Per quanto concerne i diritti, i doveri, le modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro non espressamente indicato si rinvia al Regolamento per ricercatori a tempo determinato citato in premessa.
10. Alle ricercatrici/ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) dell'art. 24 co. 3 della Legge n. 240/2010 (ricercatore *junior*), non si applicano progressioni economiche e di carriera.

Art. 8 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. I contratti stipulati sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - con la titolarità dei contratti per attività di insegnamento disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori di cui al presente bando si applica quanto disposto dal Regolamento di Ateneo in materia di autorizzazioni al personale docente a tempo pieno per lo svolgimento di incarichi retribuiti, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel divieto di concorrenza.
3. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.
4. La titolarità del contratto stipulato ai sensi del presente bando non dà luogo a diritti per l'accesso ai ruoli universitari.
5. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 9 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il/La ricercatore/ricercatrice che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
3. La risoluzione del contratto è determinata:
 - dalla scadenza del contratto;
 - dal recesso del ricercatore;
 - per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
 - da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.
 - dal difetto dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente bando accertato anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il trattamento dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento

UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc. di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore; ai sensi del Regolamento di Ateneo sul trattamento dei dati personali il Designato del trattamento è il dirigente dell’Area del personale. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura ed eventualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
4. L’informativa relativa al trattamento dei dati, nella gestione delle procedure concorsuali, redatta secondo quanto prescritto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>
5. Per le finalità previste dalla Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento inerenti la selezione di cui al presente bando è individuato nella Responsabile dell’Ufficio concorsi di questa Università dott.ssa Rossana Cimato.
6. Informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Concorsi (concorsi@unisi.it).

Art.11 - PUBBLICITÀ E NORME FINALI

1. Il presente bando, l’estratto in lingua inglese e gli atti per i quali è prevista la pubblicazione nel presente bando, sono pubblicati sull’Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell’Ateneo all’indirizzo: <https://www.unisi.it/ateneo/concorsi-gare-e-appalti/concorsi-professori-e-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato>
2. L’estratto del presente bando in lingua italiana e in inglese è altresì pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca all’indirizzo <https://bandi.miur.it/> e sul portale dell’Unione Europea all’indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>
3. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Roberto Di Pietra

Visto

Il Direttore Generale
Emanuele Fidora

Visto

La Responsabile del Procedimento
Rossana Cimato

Allegati:

- n. 1 – All. A - Schede informative
- n. 2 - ABSTRACT Call in lingua inglese